CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE III – SERVIZIO II POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA – PRIVATI -

AI SENSI DELLA L.R. 7/2020 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 12/2021.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16/5/2024

INDICE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Principi ispiratori

Art. 3 - Finalità

Art. 4 – Servizi educativi

Art. 5 – Requisiti generali dei servizi educativi

Art. 6 – Soggetti gestori dei servizi educativi

Art. 7 – Il personale dei servizi educativi

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Art.8 – Oggetto

Art.9 – Finalità del Sistema

Art.10 – Nido

Art.11 – Micronido

Art. 12 – Sezione Primavera

Art. 13 – Servizi educativi integrativi per l'infanzia a) Spazio gioco b) Nido domestico c) Centro per bambini e famiglie

Art. 14 – Educazione sperimentale all'aperto

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 15 – Domanda di autorizzazione per i servizi educativi

Art. 16 – Domanda di autorizzazione per i servizi educativi sperimentali

Art. 17 – Rilascio

Art. 18 – Cessione

Art. 19 – Decadenza

Art. 20 – Durata dell'autorizzazione e rinnovo

Art. 21 – Vigilanza

ART. 22 – CONVENZIONAMENTO

ART. 23 – ACCREDITAMENTO REGIONALE

Art. 24 – Coordinamento pedagogico territoriale

Art. 25 - Commissione distrettuale per i servizi educativi

Art. 26 - NORME FINALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Riferimenti normativi

D.G.R. 09 febbraio 2021, n. 61 “Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali”.

Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7;

Deliberazione Giunta Regionale 19/10/2021, n.672 approvazione del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021/2023;

Deliberazione Giunta Regionale 13/07/2021, n.454 L. Regione Lazio 7 Dicembre 2001 n.32 “Interventi a sostegno della famiglia”;

Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”;

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 191, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Legge 328/2000 “Legge quadro perla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Legge 28 agosto 1997 n.285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;

Legge 104/1992- legge quadro sulla disabilità.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” volta a favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata dei servizi educativi sul territorio, disciplina il funzionamento dei servizi educativi privati per la prima infanzia sul territorio del Comune di Albano Laziale.

I servizi educativi sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), nn. 1, 2 e 3, della l.r. n.7 del 5 agosto 2020, e, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di proposte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche mediante il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

Il bambino è il soggetto centrale di riferimento, portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sul diritto del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.05.1991. L’educazione è un diritto di tutti, delle bambine e dei bambini, ed in quanto tale è una responsabilità della comunità.

L’educazione richiede ascolto, dialogo e partecipazione; è tesa al rispetto, alla valorizzazione delle diverse identità, competenze, conoscenze, di cui ogni singolo individuo è portatore e, pertanto, si qualifica come laica, aperta al confronto e alla cooperazione.

L'Amministrazione Comunale orienta le proprie attività tenendo presente quanto su esplicitato ed in particolare:

- riconosce il bambino nella sua centralità come persona e cittadino;

- esplica le proprie attività avendo particolare riguardo per la delicatezza e la peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e garanzia;

- crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino, rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della sua identità.

I Servizi Educativi per l'infanzia rappresentano il primo contesto educativo e concorrono, unitamente all'insostituibile ruolo educativo della famiglia alla crescita ed alla formazione dei bambini.

I Servizi per l'infanzia sono Servizi Educativi che si fondano sul valore dell'interazione, costruiscono cultura dell'infanzia e promuovono il diritto dei bambini alla cura, all'educazione e all'apprendimento. Come tali sono luoghi pubblici, progetto e risorsa della collettività dove si esercita la democrazia, il diritto e la responsabilità della cittadinanza.

I Servizi educativi sono come una comunità educante, contribuiscono alla formazione integrale delle bambine e bambini e alla costruzione delle condizioni di benessere affinché ognuno possa attuare una ricca, originale e armonica esperienza di vita.

ART. 3 – FINALITÀ

I servizi per la prima infanzia, sono tesi a favorire, in stretta integrazione con le famiglie, un corretto sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini attraverso:

- l'accoglienza delle bambine e dei bambini di età compresa, da 3 (tre) mesi ai 3 (tre) anni di età, partecipando efficacemente con la famiglia alla loro educazione, socializzazione e formazione. La famiglia costituisce, peraltro, la parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;

- facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento delle bambine e dei bambini in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e poi in quella dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;

- sviluppare e sostenere le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;

- facilitare l'integrazione delle bambine e dei bambini con disabilità, nonché bambine e bambini che si trovano in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche, ambientali.

L'Amministrazione comunale recepisce tali principi fondamentali e, nei limiti delle proprie competenze, riconosce la bambina ed il bambino come persona e cittadino avente il diritto alla vita, il diritto alla propria identità, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla libertà di ogni forma di espressione, il diritto al gioco, il diritto all'educazione, il diritto al benessere sociale, spirituale, morale e il diritto alla salute fisica e psichica. Inoltre, si pone l'obiettivo di attivare, anche in sinergia con altri enti, associazioni o organismi istituzionali, forme di ascolto, tutela e garanzia, rimuovendo ogni ostacolo e discriminazione e creando le condizioni per l'avvio di processi educativi in cui la bambina ed il bambino possa esprimere le sue potenzialità e formare la sua identità.

ART. 4 - SERVIZI EDUCATIVI

I Servizi Educativi, di cui alla Legge Regionale n. 7 del 20 agosto 2020 (di seguito indicata con L.R. n. 7/2020) disciplinati nel presente regolamento, consistono in:

a) nido, micronido e nido aziendale secondo le disposizioni di cui rispettivamente all'art.11, 12 e 13 del presente regolamento;

b) sezione primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n.296, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

c) servizi integrativi classificati in:

1) spazio gioco;

2) nido domestico o tagesmutter;

d) educazione sperimentale all'aperto, di cui all'articolo 16 del presente regolamento. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale o temporanea non rientrano nei servizi educativi di cui alla L.R. n. 7/2020 e, pertanto, al presente regolamento.

e) poli per l'infanzia

ART. 5 - REQUISITI GENERALI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Ubicazione dei Servizi Educativi

L'ubicazione dei Servizi Educativi deve rispettare quanto stabilito dal combinato disposto dall'art. 19 della L.R. n. 7/2020 e dall'art. 3 del Regolamento regionale di attuazione 16 luglio 2021, n. 12 (di seguito indicato con R.R. n. 12/2021);

Spazi, arredi e giochi

Gli spazi interni ed esterni dei Servizi Educativi, gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono rispondere a quanto previsto dall'art. 20 commi 1-6 della L.R. n. 7/2020. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Refezione e tabella dietetica

Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei Servizi Educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, il servizio di refezione e le tabelle dietetiche devono rispettare quanto previsto dall'art. 21 della L.R. n. 7/2020.

Comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini

Ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 7/2020, i Servizi Educativi devono dotarsi di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini, che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/2020, i Servizi Educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali ed i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.

Ai fini del presente regolamento, per bisogni educativi speciali si intendono:

a) disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992;

b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento, certificati dalla ASL;

c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;

d) emarginazione sociale.

ART. 6 – SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI

1. I titolari della gestione dei Servizi Educativi, di seguito denominati soggetti gestori, si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico, garantendo in particolare:

a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'art. 6.2;

b) costituzione e funzionamento del gruppo educativo di cui all'art. 6.1;

c) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'art. 6.3;

d) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 6.4 del presente regolamento, nonché l'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);

e) il coordinamento con gli altri Servizi Educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali; f) la partecipazione delle famiglie;

g) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;

h) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;

i) la formazione continua in servizio del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti;

l) la periodica messa a disposizione delle informazioni di propria competenza relative al servizio, affinché confluiscano nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 48 7 della L.R. n. 7/2020;

m) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 della L.R. n. 7/2020.

2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei Servizi Educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Gruppo educativo

L'art. 15 della L.R. n. 7/2020 istituisce il gruppo educativo e ne definisce le finalità ed i compiti. In particolare, il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo di cui al successivo art. 6.2 del presente Regolamento.

Progetto educativo

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 7/2020, il progetto educativo, con riferimento a ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei genitori;

b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali;

c) organizzazione del servizio (calendario, orari, uso degli ambienti, tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo);

d) elementi costitutivi della programmazione educativa;

e) strumenti metodologici del gruppo educativo;

f) partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;

g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

2. Il Progetto educativo viene elaborato, adottato e attuato dal gruppo educativo di cui al precedente art. 6.1 del presente Regolamento.

Carta dei servizi

In conformità con quanto previsto dall'art. 29 della L.R. n. 7/2020, i soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti ed individuando al suo interno, in particolare:

a) il responsabile del servizio;

b) le caratteristiche del servizio;

c) le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;

d) le tariffe applicate;

e) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;

f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;

g) il sistema di tutela dei bambini e delle bambine dal rischio di abusi da parte degli adulti. il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;

Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 7/2020, i soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela da comunicare alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti, che prevede in particolare:

a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;

b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;

c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;

d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;

e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.

ART. 7 – IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI

Il funzionamento dei Servizi Educativi è garantito da:

– il coordinatore pedagogico, di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2021, n. 61

– gli educatori,

– il personale ausiliario,

– il personale addetto alla refezione ed alla gestione dei pasti.

Tutto il personale opera secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

Coordinatore pedagogico: compiti e titoli di studio

1. Il coordinatore pedagogico svolge le seguenti funzioni e compiti:

a) coordina il gruppo educativo di cui all'Art. 15 della L.R.7/2020;

b) garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;

c) garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti atti a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini;

d) garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo e ne assicura il monitoraggio costante;

e) assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi;

f) cura l'aggiornamento della carta dei servizi;

g) assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione al progetto educativo dei loro figli, con particolare riferimento a:

- accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;

- inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;

- organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;

- elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;

- strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;

- attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;

- continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento

h) cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari.

2. Ai sensi della D.G.R. n. 61/2021, a cui si fa riferimento per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è

necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti, salvo altre indicazioni della Regione Lazio.

L'incarico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni.

Educatori: compiti e titoli di studio

1. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano e agevolano le relazioni e la comunicazione con i genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei Servizi Educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei Servizi Educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari. Per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i diplomi indicati nell'art. 4 del R.R. n. 12/2021 conseguiti entro il 31.05.2017.

Compiti del personale ausiliario

Il personale ausiliario, ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 12/2021, adeguatamente formato:

- è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali;
- garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni;
- collabora con gli educatori del servizio anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative;
- fa parte del Gruppo Educativo, adempiendo agli obblighi che ne derivano.

Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

Personale addetto alla refezione e gestione dei pasti

1. Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione di cui all'art. 23 comma 2 della L.R. n. 7/20020.

   Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

2. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazioneattestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (HazardAnalysis of Critical Control Point).

Formazione continua in servizio

La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, secondo quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cuiall'articolo 1, comma 124, della L. 107/2015 ed è disciplinata dall'art. 24 della L.R. n. 7/2020.

I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziative congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Requisiti di onorabilità

Coloro che prestano la propria attività nei Servizi Educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovveroavere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al CapoI e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

ART. 8 – OGGETTO

Il Regolamento disciplina il funzionamento del sistema integrato dei Servizi Educativi per l'infanzia, a gestione privata, nel territorio del Comune di Albano Laziale al fine di soddisfare la domanda sociale di tali servizi e di garantirne un buon livello di qualità,realizzando un sistema integrato anche a gestione privata improntato all'innovazione e alla sperimentazione, alla diversificazione delle offerte e alla flessibilità dell'organizzazione, in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, quali:

- Legge 28 agosto 1997 n.285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

- Legge 328/2000 "Legge quadro perla realizzazione delsistema integrato di interventie servizi sociali";

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 191, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- Legge Regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia";

- D.G.R. 09 febbraio 2021, n. 61 "Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali".

- Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)".

ART. 9 – FINALITÀ DEL SISTEMA

Il Comune di Albano Laziale, in linea con le intervenute legislazioni che hanno modificato il quadro degli interventi e dei servizi sociali, educativi e scolastici e trasformato il quadro culturale e sociale con una maggior diversificazione della domanda di servizi e di innovazioni, intende dotarsi di un sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, che preveda anche la gestione di soggetti privati.

ART. 10 –CARATTERISTICHE DEL NIDO.

E' un servizio educativo, d'interesse pubblico, che concorre con la famiglia alla crescita e formazione psico-fisica del bambino nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. I moduli di frequenza giornaliera del bambino non devono superare le 10 ore.

Finalità: Cura, in un contesto esterno a quello familiare, educazione e socializzazione orientata al benessere psico-fisico ed allo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, promozione di una continuità educativa con la scuola dell'infanzia, facilitare l'accesso ed inserimento lavorativo dei genitori.

Utenza: bambine e bambini che hanno compiuto 3 mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cuisi effettua l'iscrizione non hanno compiuto i 3 anni di età, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/2020 per l'inclusione dei bambini e bambine con bisogni educativi speciali.

Ricettività: la ricettività minima e massima è fissata rispettivamente in sei e sessanta posti, suddivisi in sezioni distinte per classi d'età:

a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;

b) medi o semi-divezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;

c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

Un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati è riservato alla sezione lattanti.

Spazi interni: devono rispondere a quanto stabilito dal combinato disposto dall'art. 33 della L.R. n. 7/2020 e dagli artt. 10 e 12 del R.R. n. 12/2021, con particolare riferimento al rapporto superficie/bambino fissato in almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici ed i locali di servizio;

Spazi esterni: devono rispondere a quanto stabilito dal combinato disposto dall'art. 34 della L.R. n. 7/2020 e dall'art. 11 del R.R. n. 12/2021, in particolare devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

Rapporto numerico tra il personale e bambine e bambini: è definito dall'art. 35 della L.R. n. 7/2020 come di seguito indicato:

– il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini. Il soggetto gestore garantisce il suddetto rapporto numerico applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo.

– il personale ausiliario operante nei nidi deve essere numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

Assistenza sanitaria preventiva: ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 12/2021, ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.

ART. 11 – MICRONIDO

Caratteristiche, finalità e utenza: il micronido ha le stesse caratteristiche, finalità e utenza del Nido, ma si differenzia per la ricettività più contenuta;

Ricettività: massimo quindici bambini; Si applicano le disposizioni previste per nido, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi d'età e della riserva del venti per cento sul totale dei posti autorizzati per i lattanti.

ART. 12 - SEZIONE PRIMAVERA

Caratteristiche:

E' un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini, garantito per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, con orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive;

Finalità: concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini, favorendo la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.

Utenza: bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro ed i trentasei mesi.

Si applicano le disposizioni di cui al capo III "Requisiti dei servizi educativi" e capo IV "Nido" della L.R. n. 7/2020 fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini.

ART. 13 - Servizi educativi integrativi per l'infanzia

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) della L.R. n. 7/2020 i servizi integrativi si differenziano in:

A) **SPAZIO GIOCO**

Caratteristiche: è un servizio educativo che accoglie bambine e bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere. Lo spazio gioco garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore. Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere un'eventuale interruzione. Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere. Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi. Lo spazio gioco non prevede il servizio di mensa, ma ammette il consumo di merende come disciplinato dall'art. 21 comma 3 e seguenti del R.R. n.12/2021.

Finalità: supporta le famiglie che per motivi diversi scelgono un luogo di cura per i propri figli con orari limitati avendo come obiettivo principale lo sviluppo del bambino sia sotto il profilo cognitivo che sotto il profilo relazionale.

Utenza: bambine e bambini di età compresa tra i dodici e trentasei mesi

Si applicano le disposizioni di cui al capo III "Requisiti dei Servizi Educativi", ad eccezione degli artt. 21 "Refezione e tabella dietetica" e 23 "Titoli di studio" comma 2, ed al capo IV "Nido" ad eccezione degli artt. 30 "Nido" e 31 "Funzionamento e prestazioni del nido" della L.R. n. 7/2020.

B) **NIDO DOMESTICO O TAGESMUTTER**

Caratteristiche: è un servizio educativo realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente. Ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno. In caso di frequenza superiore alle 5 ore è

previsto il servizio di somministrazione del pasto principale, prevedendo a tal fine che l'educatore sia autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP. Le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di somministrazione del pasto sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del nido. Il nido domestico è tenuto ad adottare un progetto educativo.

Finalità: garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie.

Utenza: bambine e bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi

Ricettività: accoglie fino ad un massimo di cinque bambini

Spazi interni ed esterni: devono rispondere a quanto stabilito dall'art. 40 comma 2 della L.R. n. 7/2020, in particolare:

a) non è richiesto il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;

b) deve essere dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;

c) deve essere dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;

d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;

e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

Per quanto attiene la gestione del Nido domestico si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 41 della L.R. 7/2020.

Specifiche di cui alla Deliberazione della Regione Lazio 13 luglio 2021, n. 453: Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia". Standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Nidi domestici di cui agli art. 40, 41 e 52:

Le caratteristiche del Servizio

1. L'Ente del terzo settore con il quale collabora il titolare del nido domestico dovrà essere attivo nella gestione dei servizi dedicati alla prima infanzia e dovrà essere in possesso di esperienza maturata almeno quinquennale.

2. L'educatore titolare del nido domestico dovrà dimostrare un'esperienza almeno biennale svolta presso nidi d'infanzia a dimostrazione delle proprie capacità nella cura dei bambini.

Gli spazi

1. Il servizio viene svolto presso il domicilio dell'educatore titolare del servizio o presso un'unità immobiliare appositamente adibita e l'immobile è dotato di tutte le caratteristiche della civile abitazione e, in particolare, è dotato di un locale dedicato alle attività non inferiore a 20 metri quadrati netti (esclusi i mobili e i giochi) oltre agli spazi dedicati al cambio ed all'igiene dei bambini, con le caratteristiche definite dall'articolo 40, comma 2 della l.r. 7/2020.

2. Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono assicurare un utilizzo corretto di arredi
e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini.

Iscrizioni e frequenza

1. Il nido domestico in virtù della sua flessibilità garantisce la frequenza dei bambini e delle bambine non necessariamente in contemporanea ed a tal fine il titolare del nido domestico in coordinamento con l'Ente gestore predispone un apposito calendario delle attività, dell'orario di inizio e di fine della singola attività ed il numero massimo di utenti che possono frequentare la singola attività.

2. Il numero massimo di utenti che possono essere accolti nel singolo nido domestico è pari a 5 e in tale numero dovranno essere compresi anche eventuali figli/e dell'educatrice o

educatore, se presenti al momento dello svolgimento del servizio, fino all'età di 6 anni compiuti.
3. Alla violazione del comma 2 si applica quanto disposto dall'articolo 55, comma 1, lettera d) della Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia".
4. Al servizio possono essere iscritti un massimo di n. 8 bambini/e fermo restando il limite di cui al comma 2.

Le merende

1. Le merende sono due, quella del mattino e quella del pomeriggio.
2. Le merende sono fornite dalla famiglia, e possono essere sia in forma fresca (frutto, pappina) che in forma industriale (merendine, omogenizzati, ecc.).
3. Nel caso di merendina industriale confezionata, sarà cura dell'educatore/trice verificare la scadenza del prodotto prima di ritirarla dalla famiglia.

Il pasto

1. Il servizio prevede la somministrazione del pasto principale, che può avvenire anche tramite fornitura del pasto da parte delle famiglie. Il cibo dovrà essere consegnato in appositi contenitori, che vanno posizionati in un ripiano dedicato nel frigo, in modo che non entri in contatto con i prodotti presenti nel frigo appartenenti alla famiglia dell'educatore/trice.
2. In alternativa la famiglia può lasciare cibi industriali confezionati, sarà cura dell'educatore/trice verificare la scadenza del prodotto prima di ritirarla dalla famiglia.
3. Il pasto può essere somministrato esclusivamente da personale certificato HACCP per lo sporzionamento. Il pasto può essere preparato all'interno della struttura da un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP distinto dall'educatore titolare del servizio.

Requisiti di sicurezza

1. All'interno dell'appartamento sono presenti, in posizione non accessibile ai bambini, i seguenti presidi di sicurezza:
- Documento di Valutazione Rischi (DVR), aggiornato secondo le disposizioni del Dlgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- n.01 estintore portatile da 6kg a CO2, secondo le disposizioni del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- n.01 Cassetta di Pronto Soccorso, secondo il DM n.388/2003;
- Certificato annuale della qualità dell'acqua per la "salmonella".

ART. 14 - EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

Caratteristiche e finalità: ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 7/2020, si intende per educazione sperimentale all'aperto sia l'educazione in natura sia l'educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio, in grado di valorizzare il protagonismo delle bambine e dei bambini, appartenenti sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia, ricorrendo a processi educativie di apprendimento innovativi. Caratteristica principale è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui potersi relazionare all'ambiente naturale attraverso esperienze concrete e dirette. Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo, la cui attuazione è garantita da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando per lo svolgimento ditale funzione, in particolar modo, le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'"outdoor education".

Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all'articolo 7.1 del presente regolamento, operando insieme agli educatori e al personale ausiliario nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

Utenza: ai sensi dell'art. 18 comma 2 del R.R. n. 12/2021, l'educazione sperimentale all'aperto può essere esercitata secondo le seguenti forme:

- Servizi di educazione all'aperto esercitati nelle forme disciplinate dall'art. 2 della L.R. n. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi;
- Progetti di educazione all'aperto, anche senza l'utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell'infanzia.

Requisiti: corrispondendo ad una delle tipologie previste dall'articolo 2, primo comma, della L.R. n.7/2020, ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:

a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, ed in particolare, prevede:

1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;

2) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;

b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti per il nido dalla L.R. n. 7/2020 e comunque non inferiore a 5 mq a bambino;

c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino, salvo indicazioni della Regione Lazio successive all'approvazione della L.R. n. 7/2020 e del regolamento attuativo;

d) personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, specificatamente formato per l'educazione all'aperto;

e) cassetta di pronto soccorso dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.

Inoltre, al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il servizio sperimentale all'aperto deve possedere anche i seguenti requisiti:

a) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene;

b) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;

c) assicurazione per il personale e per l'utenza. Per tutto quanto non specificato, si rimanda alla normativa vigente.

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il Comune rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ai sensi dell'art. 43 comma 1 della L.R. n. 7/2020.

ART. 15 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI

1. La presente procedura disciplina la richiesta di autorizzazione per i servizi educativi.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal soggetto gestore (persona fisica) o dal legale rappresentante della persona giuridica.

2. Come stabilito dall'art. 23 comma 2 del R.R. n. 12/2021, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante; b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:

1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;

2) il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo con indicazione specifica della durata;

3) la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 32 e 33 della legge; 4) l'età minima e massima dei bambini ammessi;

5) l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;

6) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;

7) la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dalla legge e dalla relativa normativa di attuazione; d) progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;

e) menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;

f) carta dei servizi;

g) documento di valutazione dei rischi;

h) copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;

i) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

l) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, in caso di servizio ad offerta pubblica;

m) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale 16 rappresentante della persona giuridica, attestante:

1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;

2) il certificato di agibilità;

3) la destinazione di uso;

4) la dichiarazione di conformità degli impianti;

5) la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;

6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;

n) nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.

3. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:

a) inquadramento territoriale ed urbanistico;

b) planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;

c) piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;

d) planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 33 e 34 della Legge. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;

e) planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;

f) relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;

g) relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

5. L'autorizzazione verrà rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla normativa.

ART. 16 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI SPERIMENTALI

1. Possono presentare domanda di autorizzazione:

a) Servizi Educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;

b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze in collaborazione con Servizi Educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal gestore o legale rappresentante utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.

3. Come stabilito dall'art. 20 del R.R. n. 12/2021, alla domanda deve essere allegata la seguente 17 documentazione:

a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto;

b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;

c) relazione contente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall'ambiente naturale.

d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;

e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;

f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i Servizi Educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia;

g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti relativi – alla superficie minima a bambino per quanto riguarda gli spazi interni (5mq a bambino) ed esterni (15 mq a bambino) – rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene – accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto dei fattori sensoriali e cognitivi – assicurazione per il personale e per l'utenza.

ART. 17 – RILASCIO

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L.R. n. 7/2020, il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale è subordinato – al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III "Requisiti dei Servizi educativi" e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio educativo, di cui ai capi IV "Nido" e VI "Servizi educativi ed integrativi" della L.R. n. 7/2020, che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo; – all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro; – all'acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente.

2. I soggetti gestori sono tenuti ad inviare al Comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui sopra, fatta salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del comune, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. n. 7/2020.

ART. 18 – CESSIONE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 4 della L.R. n. 7/2020, l'autorizzazione può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione del Comune, che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.

2. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma1 ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.

3. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;

b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.

ART. 19– DECADENZA

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 7/2020, le autorizzazioni decadono in caso di:

a) estinzione del soggetto autorizzato;

b) rinuncia del soggetto autorizzato;

c) scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;

d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'autorizzazione o del legale rappresentante del soggetto autorizzato;

e) trasferimento dell'autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

ART. 20 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 e 2 del R.R. n. 12/2021, la durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore – alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo – in caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare alla durata del contratto di gestione del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 e 4 del R.R. n. 12/2021, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro i novanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.

3. Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del R.R. n. 12/2021, per i servizi educativi sperimentali all'aperto l'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.

ART. 21 – VIGILANZA

Il Comune svolge la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla L.R. n. 7/2020 e dal R.R. n. 12/2021, ivi compresi gli aspetti relativi all'attuazione delle linee pedagogiche del progetto educativo adottato, mediante almeno un'ispezione all'anno, senza preavviso, come previsto dall'art 54 della L.R. n. 7/2020 e dall'art. 2727 del R.R. n. 12/2021.

ART. 22 - CONVENZIONAMENTO Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, il Comune di Albano Laziale può stipulare rapporti convenzionali con servizi educativi privati accreditati e attivi sul proprio territorio. Il convenzionamento delle strutture private accreditate verrà stipulato tramite un avviso pubblico. Lo schema di convenzione che verrà utilizzato si allega al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

ART. 23 – ACCREDITAMENTO REGIONALE

1. Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 7/2020, al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente,definisce con

deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accreditamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.

2. Il suddetto accreditamento costituisce:

a. per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;

b. per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

3. Attualmente per la valutazione delle istanze di accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata ubicati nel territorio dei Distretti RM 6.2 ed RM 6.5 Il Comune di Albano laziale Capofila del Sovrambito ha istituito la Commissione tecnica permanente prevista dal Regolamento del sistema di accreditamento regionale.

ART. 24 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE

Il Coordinamento pedagogico territoriale ha il compito di consolidare il sistema integrato di educazione ed istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia assicurando omogeneità, efficienza e qualità dei servizi sul piano educativo, organizzativo e gestionale. In riferimento alla D.G.R n. 61/2021 ed all'istituzione di tali coordinamenti a livello distrettuale, si rimanda a successiva apposita definizione del Comitato Istituzionale del Distretto socio-sanitario Roma 6.2.

ART. 25 - COMMISSIONE DISTRETTUALE PER I SERVIZI EDUCATIVI

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art 46 della L.R. n. 7/2020, la Regione istituisce le commissioni distrettuali per i servizi educativi per lo svolgimento delle seguenti attività, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi educativi, sia sul piano educativo che organizzativo e gestionale:

a) supporto ai coordinamenti pedagogici dei servizi;

b) supporto ai comuni per l'espletamento delle funzioni previste dall'art 10 comma 1lett. av della L.R. n. 7/2020.

2. Per la definizione degli ambiti territoriali delle commissioni distrettuali si fa riferimento 20 all'articolazione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

3. Le commissioni distrettuali, nominate dalle assemblee dei sindaci degli ambiti territoriali di cui al precedente comma 1, sono composte da dirigenti e/o dai responsabili degli uffici tecnico-amministrativi che gestiscono i servizi educativi, nonché dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi presenti nei territori di riferimento.

ART. 26 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia ed alle eventuali successive ed ulteriori integrazione legislative e regolamentari della Regione Lazio fatto salvo l'abrogazione di quanto previsto nel presente regolamento.